

Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 30.01.2004
Modificato con deliberazione di C.C. n. 81 del 29.11.2004

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Autorizzazione amministrativa all'esercizio
- Art. 3 – Contenuti dell'autorizzazione
- Art. 4 – Requisiti
- Art. 5 – Tipologia delle autorizzazioni
- Art. 6 – Attività svolte nel domicilio
- Art. 7 – Commissione Consultiva Comunale
- Art. 8 – Compiti della Commissione Consultiva Comunale
- Art. 9 – Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale
- Art.10 – Ricorsi

CAPO II – Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione

- Art.11 – Domanda di autorizzazione
- Art.12 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art.13 – Inizio attività
- Art.14 – Modifiche
- Art.15 – Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa
- Art.16 – Trasferimento della sede

CAPO III – Norme igienico-sanitarie

- Art.17 – Requisiti igienico-sanitari

CAPO IV - Orari e tariffe

- Art.18 – Orari
- Art.19 – Tariffe

CAPO V – Distanze e numero degli esercizi

- Art.20 – Distanze tra esercizi
- Art.21 – Numero degli esercizi
- Art.22 – Controllo
- Art.23 – Sanzioni
- Art.24 – Abusivismo
- Art.25 – Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

CAPO VII – Norme transitorie e finali

- Art.26 – Integrazione delle vecchie autorizzazioni
- Art.27 – abrogazione norme precedenti

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali o sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla L.R. 15.09.1989 n.48 e dalla legge 04.01.1990, n.1, nonché, ove applicabili e compatibili, dalle norme di cui alla legge 14.02.1963 n.161, modificata dalla legge 23.12.1970 n.1142 ed integrata dalla legge 29.10.1984 n.735.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Gli interventi possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o di annessi affette da manifestazioni patologiche. In particolare gli interventi di piercing sono consentiti esclusivamente sul lobo dell'orecchio. Il piercing su mucose, cartilagini o altre sedi cutanee, anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici, può essere effettuato nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista o con caratteristiche igienico-sanitarie similari, purchè da personale medico, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale anche per operatori sanitari.

Non rientrano tra le attività di estetica la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per le implicazioni ed i possibili effetti collaterali, sono ricondotti tra le attività sanitarie e/o di medicina estetica.

L'applicazione di piercing può essere esercitata nei confronti di minorenni solamente previo consenso di chi ne abbia la patria potestà.

Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713 dell'11.10.1986, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla legge 1/90.

Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente Regolamento.

Non sono soggette al presente Regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n.1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio , previo parere della competente commissione comunale prevista dal successivo art.7

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista, in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

ART.3 – CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art.20, purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante o un dipendente provvisto delle relative qualificazioni professionali.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o parrucchiere.

ART.4 – REQUISITI

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- A) iscrizione all'Albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985 n.443; iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;
- B) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- C) idoneità igienico-sanitario dei locali e delle attrezzature;
- D) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art.2 della legge 23.12.1970 n.1142, dell'art.4 della L.R. n.48 del 15.09.1989 e dell'art.3 della legge 04.01.1990 n.1.

ART. 5 – TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

ART.6 – ATTIVITA' SVOLTE NEL DOMICILIO

L'attività di cui all'art.1 può essere svolta anche presso il domicilio dell' esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un' idonea sala di attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 7 – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art.2/bis della legge 14.02.1963 n.161, come modificata dalla legge 23.12.1970 n.1142, è nominata dall'Amministrazione Comunale sulla base delle norme statutarie.

La Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta:

- A) da tre rappresentanti della categoria artigiana operante nel territorio comunale, proposti dalle Associazioni territoriali dell'artigianato aderenti alle Confederazioni nazionali e firmatarie dei CCNL;
- B) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- C) dal responsabile del settore igiene pubblica dell' A.S.L. o suo delegato;
- D) dal Comandante dei Vigili Urbani o suo delegato;
- E) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

In caso di mancata designazione, da effettuarsi entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, con lettera raccomandata, la nomina sarà effettuata dalla Giunta Comunale, autonomamente.

ART.8 – COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Spetta alla Commissione esprimere i pareri, consultivi ma non vincolanti sulle proposte di modifiche al regolamento.

Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

ART.9 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto 15 giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Funge da segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco o Segretario comunale.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b) e e) del precedente art.7 il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

La commissione rimane in carica per cinque anni dalla nomina o dalla eventuale surroga di suoi componenti.

ART.10 – RICORSI

Il provvedimento del Responsabile del servizio di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Responsabile del servizio che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

CAPO II: NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL' AUTORIZZAZIONE

ART.11 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista va presentata su carta legale al Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- A) dati anagrafici del denunciante. Per le imprese societarie o cooperative, la domanda è firmata dal rappresentante legale o dalla persona cui è affidata la direzione dell'impresa;
- B) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- C) data in cui si presume di iniziare l'attività.

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- A) certificato di residenza;
- B) planimetria dei locali in scala 1/50 dove si intende esercitare l'attività;
- C) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del Direttore nel caso di società non artigiana.

Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 08.08.1985 n.443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

ART.12 – RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di cui all'art.5 è rilasciata con provvedimento del Responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui al precedente art.7 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione relativa, nonché del certificato/parere sanitario previsto dall'art.4 del presente regolamento.

Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego la domanda si intende accolta.

L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge n.1/90.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art.2, comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o , eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Della decisione del Responsabile del servizio viene data comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata.

Del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del servizio provvede ad informare i seguenti uffici:

- la Commissione Provinciale per l'Artigianato
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura
- la sede provinciale dell'INAIL
- l'ufficio Igiene pubblica dell'A.S.L.

ART. 13 – INIZIO ATTIVITA'

Entro 120 giorni dall'inizio di attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le Imprese non artigiane.

ART.14 – MODIFICHE

Ogni sostanziale modifica dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del servizio sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell'A.S.L.

ART. 15 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio Comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza.

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale, succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Responsabile del servizio una nuova autorizzazione purchè allegghi alla domanda di cui all'art.11 copia del contratto di cessione d'azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicato nel III comma dell'art.5 della legge 08.08.1985 n.443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo

senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè l'attività venga svolta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.3 della legge n.1/90.

ART.16 – TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Responsabile del servizio osservando le norme del presente Regolamento.

In caso di comprovata necessità il Responsabile del servizio, sentita la competente Commissione Comunale, può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali della medesima zona, quartiere o località, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

CAPO III: NORME IGIENICO – SANITARIE

ART.17 – REQUISITI IGIENICO – SANITARI

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinate dalle disposizioni vigenti.

CAPO IV: ORARI E TARIFFE

ART.18 – ORARI

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Le organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le Festività e quelli feriali in zone turistiche.

ART. 19 – TARIFFE

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

CAPO V: DISTANZE E NUMERO DI ESERCIZI

ART.20 – DISTANZE TRA ESERCIZI

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata senza tenere conto di alcuna distanza minima:

- fra esercizi di estetista

ART.21 – CONTROLLO

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

ART.22 – SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertati e soggette alle sanzioni previste dall'art.274 del T.U. 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 24 novembre 1981 n.689.

ART.23 – ABUSIVISMO

Il Responsabile del servizio ordina in via immediata la cessazione delle attività quando questa sia esercitata senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Responsabile del servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di esercizio abusivo dell'attività prevista dal presente Regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

ART.24 – SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale per l'esercizio di attività di estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima viene dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale

periodo senza preventivo benestare dell'autorità comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art.13.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

CAPO VII: NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.25 – INTEGRAZIONE DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI

L'assegnazione delle nuove tipologie verrà stabilita dal Responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui al precedente art.7.

ART.26 – ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 09.10.2002, per la parte disciplinante la relativa materia.